



Negri-Clementi  
Studio Legale Associato

Via Bigli, 2  
20121 Milano  
Tel. +39.02.303049  
Fax +39.02.76281352  
[info@negri-clementi.it](mailto:info@negri-clementi.it)  
[www.negri-clementi.it](http://www.negri-clementi.it)



Igor Mitoraj, Tindaro Nero II, 2008 - Photo by Giovanni Ricci Novara

*In questa lettera tratteremo, come argomento centrale, un tema che ci sembra di grande attualità; essendo la fine anno destinata alla lettura dei rendiconti della propria amministrazione: è il momento nel quale ci domandiamo se il nostro investimento mobiliare o immobiliare sia stato giusto o un po' sonnolento e pavido. E allora ci verrà da pensare se non sarebbe stato meglio, in qualche misura, investire nell'arte? L'arte, in fondo, ha almeno un doppio valore, spirituale ed economico. (gnc)*

## L'arte come investimento: gli "art investment funds"

*(di Filippo Federici, Associate, Negri-Clementi Studio Legale Associato)*

### I. Gli investimenti in arte

#### a. In generale

Nell'attuale clima di mercato, con la finanza "in altalena", in cui gli **investitori** ricercano nuovi approcci **per incrementare il rendimento dei loro investimenti** e comunque **per meglio garantirli**, le opere d'arte rappresentano una **asset class alternativa**, tanto più che nel lungo periodo l'arte si è spesso dimostrata un "**buon rifugio**" garantendo rendimenti annui tali da assicurare almeno la protezione dall'inflazione. Basti ricordare che negli **ultimi cinquant'anni** l'investimento in arte ha dato **rendimenti medi annui del 10,5%** (cfr. Art Capital Partners - ACP, *L'arte come vera e propria asset class di investimento*, Private Banking and Asset Management Forum 2007, 14 settembre 2007, Milano) e che gruppi come Microsoft, Deutsche-Bank o J.P. Morgan sono tra i più **grandi investitori** in opere d'arte contemporanea al mondo, o che Banca Intesa detiene una delle più grandi collezioni d'arte private

Gli investimenti in arte, meno aleatori di alcuni segmenti di *trading* e sicuramente più tangibili, rientrano dunque a pieno titolo nella categoria degli **investimenti alternativi**, che consentono di **diversificare** ulteriormente il patrimonio non solo finanziario ma anche culturale.

La **volatilità** dei prezzi combinata con la **natura illiquida degli assets**, la mancanza di **istituzioni per la valutazione e per il regolamento** del mercato delle opere, nonché gli **alti costi** associati con la gestione dei beni (si pensi ai costi di restauro, di custodia e di assicurazione delle opere d'arte) rendono tuttavia tali investimenti alquanto **rischiosi**.

## b. Vantaggi sotesi

Come detto, l'arte consente tuttavia di ottenere nel tempo **rendimenti di buon rilievo**.

Inoltre, l'investimento diretto in arte permette al possessore di **fruire esteticamente dell'opera** e di ottenere ulteriori risultati economici derivanti da operazioni di valorizzazione del patrimonio artistico (mostre, prestiti, ecc.). Investire in arte, ancora, comporta notevoli **vantaggi fiscali**. Per i privati, le plusvalenze nella compravendita di opere d'arte **non sono soggette a tassazione**. La legislazione italiana, in questo senso, è una delle più favorevoli e incentivanti per l'investimento in opere d'arte: qualunque sia il guadagno ottenuto dalla compravendita di un'opera d'arte, lo **Stato italiano** non applica **alcuna speciale e più gravosa tassazione**. Nello specifico, anche per i fondi comuni che investono in opere d'arte non è più dovuta l'imposta sostitutiva ai fini Irpef del 12,50% in ragione d'anno, ma solo al momento del realizzo. Così pure il possesso delle opere, anche se di valore molto elevato, non comporta, a differenza di quello dei beni immobiliari, il pagamento di **nessuna tassa**, né **alcuna denuncia** nella **dichiarazione dei redditi**; anzi, per professionisti e società è possibile, in determinate e limitate ipotesi (ad esempio, nel caso in cui l'acquisto sia connesso alla propria attività professionale e imprenditoriale), anche **dedurre fiscalmente** il costo sostenuto per l'acquisto dell'opera. Ed invero, secondo talune interpretazioni, il costo di opere d'arte sarebbe detraibile quale costo di beni materiali e strumentali, ammortizzando dal totale della fattura una percentuale che varia dal 33% al 46% distribuibile in 4/5 anni (cfr. art. 102 TUIR).

L'arte, inoltre, rappresenta un'**interessante opportunità di diversificazione** degli investimenti finanziari. Gli investimenti in arte, come tutti gli investimenti alternativi, in abbinamento agli investimenti tradizionali, permettono infatti di ottenere una **asset allocation più efficiente** in quanto decorrelati rispetto all'andamento di azioni e obbligazioni.

L'arte antica presenta meno rischi di quella moderna e contemporanea; operando un confronto con i mercati finanziari, gli investimenti in **arte classica** potrebbero essere assimilati ai **mercati obbligazionari**, mentre quelli in **opere d'arte moderna e contemporanea** potrebbero essere paragonati a quelli **azionari**. Con particolare riferimento all'investimento in arte antica, questo mostra non solo una buona capacità di assorbire i colpi della crisi economica ma, soprattutto, una tendenza a comportarsi come un "**bene rifugio**". Un esempio è la **performance** registrata l'anno scorso da Dionysos Art Fund. Il fondo di diritto lussemburghese, che investe in arte antica, ha registrato nel 2011 un bilancio, nonostante la crisi, in crescita, rappresentando una possibile alternativa di investimento, volto alla conservazione del capitale rispetto ad **assets** finanziari più tradizionali quali azioni, obbligazioni e immobili.

## c. Modalità di investimento

Normalmente, alla crescita dei mercati si accompagna l'evoluzione degli strumenti finanziari utilizzabili per investire nei mercati medesimi. La stessa cosa avviene nel mercato dell'arte, dove gli investitori e le istituzioni cercano di incrementare il proprio **rendimento** o di coprirsi dalla volatilità attraverso l'utilizzo di **contratti derivati**.

Come si può immaginare, il modo più comune di investire in arte è l'**acquisto diretto** con o senza **art advisory** (ovvero il ricorso a servizi di consulenza nella valutazione, nell'assicurazione e nella gestione pratica degli acquisti, del restauro e della custodia delle opere d'arte).

Un modo alternativo, più semplice e sicuro, in quanto consente di attenuare i rischi dell'investimento azionario attraverso un'opportuna composizione e **diversificazione** del "**portafoglio**" e della gestione a "monte", è invece quello di investire nel mercato dell'arte per il tramite di **veicoli organizzati** appositamente a tal fine: **acquistare quote di fondi comuni** di investimento dedicati all'arte gestiti da **speciali società** per azioni (società di gestione del

risparmio – SGR) oppure **acquistare azioni di società** che per oggetto sociale investono in arte (secondo il modello delle società di investimento a capitale variabile).

## II. Gli *art funds*

### a. Nozioni e caratteristiche

Gli “*art investment funds*” - o più semplicemente “*art funds*” - nascono quale modalità, per gli **investitori di fascia medio alta**, di impiegare le proprie risorse in una singolare tipologia di fondo che consente di accedere ad opere d’arte di alcuni tra i migliori artisti al mondo, realtà solitamente possibile solo per pochissimi individui o per grandi musei.

Gli organismi di **investimento collettivo** del risparmio dedicati al mondo dell’arte sono in prevalenza **fondi chiusi, private** (fondi istituzionali che investono in società, in genere non quotate, ritenendo grazie a una migliore gestione di ridurre inefficienze, migliorare la loro competitività e di conseguenza il loro valore) o **hedge** (fondi che utilizzano una strategia o una serie di strategie diverse dal semplice acquisto di obbligazioni, azioni e titoli di credito e il cui scopo è il raggiungimento di un rendimento assoluto e non in relazione ad un *benchmark*), generalmente domiciliati in paradisi fiscali nei quali i requisiti regolamentari sono estremamente ridotti.

In ogni caso, si tratta di fondi gestiti da società di gestione del risparmio che investono nell’**acquisto** di opere d’arte (direttamente dall’artista o dai privati o presso gallerie o case d’asta) e **rivendono** (ricorrendo principalmente allo strumento delle vendite in asta) le stesse opere d’arte, dopo alcuni anni, generando plusvalenze.

Oggi le tipologie di fondi in circolazione sono sostanzialmente due: **long term** (8-10 anni) con periodi di tempo in cui l’investitore non può richiedere il rimborso delle quote detenute (*lock up*) generalmente di 3/5 anni e diversificazione su tutto il periodo della storia dell’arte, e quelli più speculativi, **a breve termine** (in genere 5 anni) che puntano sul mercato dell’arte contemporanea, che spesso offre maggiori possibilità di *trading*. Per Marilena Pirrelli di ArtEconomy24 “*Andy Warhol, ad esempio, è ritenuto moneta sonante scambiabile con gran facilità, così*

*come Roy Lichtenstein e Keith Haring (...)*” (cfr. M. Pirrelli, *La corsa ai fondi di investimento in arte*, in ArtEconomy, Plus24, Il Sole24Ore, del 1 dicembre 2007).

**Non è richiesta** una specifica **competenza** in arte per investire in *art funds*. All’investitore è richiesto, infatti, come per la sottoscrizione di ogni fondo di investimento, solo l’**acquisto** delle quote. Spetta ai gestori del fondo, invece, costituire la collezione delle opere anche attraverso l’**affidamento** della selezione degli artisti e delle opere a competenze curatoriali esterne o a **consulenti specializzati** in arte.

Tale tipologia di investimento è caratterizzata (i) da **quote di ingresso prestabilite** che generalmente partono da Euro 250.000,00, anche se si stanno sempre più affacciando fondi che propongono quote di ingresso più ridotte, e (ii) dalla **possibilità di rientrare** per i risparmiatori dell’investimento **solo a scadenze prestabilite**.

Uno degli esperimenti più noti è il **Fine Art Fund**, fondo londinese ideato da Lord Hanson, uomo d’affari molto attivo negli anni ’80 e grande appassionato d’arte, che annovera nel proprio management professionalità delle più esperte quali Lord Gowrie, Ministro britannico della Cultura del Governo Thatcher e Presidente di Sotheby’s per 10 anni, e Philip Hoffman, già direttore finanziario di Christie’s.

Di tutt’altra natura è l’**Art Trading Fund**, fondo lanciato da pochi mesi da Chris Carlson, che si propone di essere un fondo ad alto rischio che investe esclusivamente in arte moderna e contemporanea, con un alto *turn over* delle opere possedute, e che cerca di sfruttare il sistema dell’arte per garantire margini di guadagno elevati.

### b. *Ratio*

Come si è avuto modo di anticipare, investire in quote di fondi permette di poter **speculare in modo più sicuro** (rispetto all’investimento diretto) nel mondo dell’arte **senza dover disporre di specifiche esperienze** e potendo **delegare** a gestori specializzati le scelte più opportune.

### c. Modalità operative

Il funzionamento degli *art funds* è simile a quello dei fondi comuni di investimento, ma la loro peculiarità è

rappresentata dal settore nel quale sono impegnate le risorse finanziarie raccolte.

La gestione di un *art fund* non si limita infatti alla raccolta del capitale e all'investimento, ma prevede una serie di attività secondarie che la rendono maggiormente onerosa. Questo fa sì che esistano pochi esempi di società di gestione dedicate esclusivamente all'arte.

Le possibili strategie di investimento sono varie: a) **collezioni d'arte diversificate** (molti artisti, molte opere, molte epoche – approccio passivo); b) “**venture capital arte**” (investimento su giovani artisti emergenti); c) “**trading arte**” (acquisto a prezzi bassi e vendita al rialzo – tante transazioni in tempi ridotti); e d) “**scuderia di artisti**” (pochi artisti selezionati – approccio attivo teso alla valorizzazione dell'artista).

Data la **natura illiquida** degli *assets* oggetto dell'investimento, il **ruolo del gestore** di un *art fund* richiede una serie di **competenze specifiche** necessarie al completamento, ad esempio, delle seguenti attività:

- la **raccolta** iniziale di **fondi** e la **creazione** di **collegamenti** con gli investitori;
- l'**identificazione** di potenziali **acquisizioni**;
- l'**acquisto** delle **opere** attraverso aste, vendite private o gallerie;
- la **supervisione** sulle **opere acquisite**, ad esempio, assicurandosi l'autenticità e che le modalità di trasporto, immagazzinamento, assicurazione e messa in sicurezza siano appropriate;
- la **negoiazione** con le **autorità competenti** nel caso in cui le opere vengano concesse in prestito a musei o altre istituzioni culturali;
- il **rispetto** delle **regole** di **compliance**. Le Sgr devono essere costituite in forma di S.p.A. e sono assoggettate a una disciplina speciale che sostanzialmente coincide con quella prevista per le società di intermediazione mobiliare. Esse devono pertanto essere preventivamente autorizzate allo svolgimento dell'attività dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (cfr. art. 34 TUF) e sono sottoposte alla relativa vigilanza. Per ogni fondo istituito la società promotrice deve contestualmente predisporre un apposito regolamento soggetto all'approvazione della Banca d'Italia, al pari delle modificazioni dello stesso (art. 39 TUF). Il regolamento determina le caratteristiche del fondo (ad esempio aperto o chiuso) e ne disciplina il funzionamento. La società di gestione è per legge investita del potere di decidere tutti gli atti di

amministrazione e di disposizione del patrimonio del fondo, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte degli investitori. La Sgr deve inoltre osservare le seguenti regole generali di comportamento: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti al fondo; b) organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi, e in particolare disporre di risorse e procedure adeguate per assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. La Sgr è infine tenuta a osservare, nelle operazioni di investimento, una serie articolata di divieti e di limiti fissati dalla Banca d'Italia al fine di assicurare il contenimento e il frazionamento del rischio. Da ultimo, la contabilità della Sgr e quella del fondo comune sono soggette a revisione contabile obbligatoria;

- l'individuazione del **momento** più opportuno in cui **rivendere** le **opere**;
- la **cessione** delle **opere** e la **distribuzione** dei **proventi** agli **investitori** (e ad altre entità come le case d'asta) e adempiere agli **obblighi di natura fiscale**.

Quanto ai costi di funzionamento, premesso che ogni fondo tratta tali aspetti come ritiene più opportuno, questi sono regolati in maniera analoga ai costi degli *hedge fund* o dei fondi di *private equity* e pertanto si prevede solitamente una *management fee* pari al 2-3% delle risorse (intese quali opere d'arte) gestite e una *performance fee* del 20% sui profitti generati. Alcuni fondi richiedono inoltre una *entry fee* pari al 2-3% dell'investimento.

#### **d. Funzionamento**

In considerazione degli alti costi connessi alle transazioni e della volontà di mantenere inalterato lo stato della collezione, che rendono inefficiente negoziare le opere nel breve periodo, gli *art funds* seguono abitualmente una strategia “*buy and hold*” di lungo periodo.

Molti fondi tentano, per le suddette ragioni, di ridurre gli ingenti costi associati al possesso delle opere (custodia, manutenzione, restauro, ecc.) , attraverso attività di valorizzazione che consentano di ricavare flussi di reddito e di incrementare la notorietà degli artisti e delle opere (e quindi il loro valore).

Allo stato, l'idea dei fondi d'arte non sembra ancora essere riuscita ad attrarre sufficiente interesse da parte

degli investitori e in particolare degli investitori istituzionali, che per ora rimangono a guardare con una certa diffidenza a questa forma alternativa di investimento.

In ogni caso, qualora gli *art funds* dovessero riuscire a strutturarsi in modo adeguato al fine di andare incontro alle necessità (ci si riferisce alla possibilità di disinvestire in tempi rapidi e senza sconti) e aspettative degli investitori e assicurarsi pian piano la loro fiducia, si guadagneranno un ruolo di grande rilievo nello scenario artistico futuro, affiancandosi o addirittura sostituendosi a mecenati e sponsor che si dimostrano oggi sempre più inadeguati. Così si è pronunciato anche il sottosegretario di Stato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roberto Cecchi, durante il *summit* “Arte & Cultura” organizzato dal Gruppo Sole 24 Ore che si è tenuto a Milano il 23 febbraio scorso.

## I fondi di opere d'arte nei mercati emergenti: il caso della Cina

(di Federico Vasoli, of counsel, Negri-Clementi Studio Legale Associato)

Tra i maggiori **mercati emergenti**, quelli asiatici costituiscono i più importanti banchi di prova per gli investimenti in arte, sia in termini di valori, sia di volumi. La Cina è al primo posto, seguita dal Giappone e dalla Corea del Sud.

L'acquisto di opere d'arte come forma di investimento, attraverso i fondi di opere d'arte e altri veicoli finanziari, ha raggiunto in Cina un valore complessivo di circa **US\$900 milioni**. Questo è il nuovo trend cinese in un periodo storico in cui le forme di investimento tradizionali non raggiungono *performance* soddisfacenti e sono sottoposte a imposizioni del Governo sempre più stringenti.

Tuttavia, un atteggiamento cautelativo è comune agli esperti del settore, che considerano questi veicoli finanziari ancora con un alto margine di rischio in considerazione della scarsa regolamentazione e della **assenza di un quadro normativo specifico** che ne

disciplini in modo compiuto la loro emissione e il loro collocamento sul mercato finanziario.

L'investimento finanziario in arte in Cina è pressoché un fenomeno nuovo: molti fondi operano da pochi anni e lo scenario d'incertezza di un rendimento sicuro nel tempo potrebbe anche comportare lo scioglimento dei fondi, da parte degli investitori, entro il termine di due o tre anni dalla loro costituzione. Inoltre, attualmente i fondi si concentrano nell'acquisto di **opere dell'arte figurativa tradizionale cinese, per lo più di epoca moderna e del genere calligrafico**, che hanno raggiunto, negli anni più recenti, i maggiori incrementi di valore in termini di ricavati dalle vendite al pubblico e in asta, stante l'assoluta incertezza degli investimenti in arte contemporanea cinese.

In questo contesto, gli investitori spesso acquistano e vendono a prezzi molto elevati. Un rinomato **trader** cinese, Liu Yiqian, ha venduto un dipinto dell'artista cinese Qi Baishi (1863-1957) per 425,5 milioni di yuan (US\$66,5 milioni), un record per i dipinti di arte moderna e calligrafica. Dopo la vendita dell'opera all'asta presso il **Beijing International Hotel Convention Center**, nel corso del China Guardian 2011 Spring Auctions, Liu ha rivelato di aver acquistato il dipinto per 20 milioni di yuan solo pochi anni prima. In base alle proiezioni di Artprice, il totale delle vendite delle opere d'arte di Qi Baishi nel 2010 ha raggiunto l'importo di US\$339,2 milioni, secondo in graduatoria, per valori di vendita, solo a Pablo Picasso.

La prima società d'investimento in arte cinese, **Beijing Bonwin Contemporary Art Investment Co. Ltd.**, conferma che il migliore investimento sia quello in arte antica e moderna cinese. Come unico consulente in investimenti in arte per la **Minsheng Bank**, Bonwin ha aiutato la banca a creare il primo fondo d'investimento in arte nel 2007, con un capitale iniziale di 60 milioni di yuan. Alla sua scadenza, due anni dopo, la media di crescita annuale è stata del 12,75%. In ogni caso, solo i cosiddetti VIP clients della **Minsheng Bank**, con un capitale minimo di un milione di yuan, hanno avuto accesso al fondo.

Sono molte le istituzioni cinesi che offrono prodotti finanziari relativi a investimenti in arte, comprese le maggiori banche del Paese: oltre alla **Minsheng Bank**, anche la **China Merchants Bank** promuove fondi di opere d'arte.

Tuttavia, la maggioranza dei veicoli d'investimento in arte cinesi è gestita da **società fiduciarie** (*trust companies*) che nella **Repubblica Popolare Cinese** sono scarsamente regolamentate e che rappresentano istituzioni finanziarie tipiche del mercato cinese a metà strada tra il **private equity**, l'**asset management** e il **banking** puro, anche in considerazione dell'esigenza di diversificazione da parte degli investitori, tradizionalmente persone fisiche abbienti, che si avvalgono delle valutazioni di **esperti d'arte** e non solo di **esperti di finanza**.

**Clare McAndrew**, direttrice della rivista **Fine Art & High Finance**, traccia un **profilo** piuttosto netto dell'**investitore** di un fondo di opere d'arte: una persona fisica che non ha lo spazio, la cultura o l'interesse di acquistare e possedere singole opere d'arte, ma che desidera nondimeno trarne un beneficio finanziario, che prescinde dal possesso fisico e dall'apprezzamento estetico individuale dell'opera.

**Hua Yuzhou**, uno dei primi gestori di fondi di opere d'arte in Cina, peraltro rimarca la sostanziale **differenza** tra l'**investimento** in un'**opera d'arte**, e il suo **apprezzamento estetico**, e l'**investimento** in un **prodotto finanziario** classico, ancorché sofisticato, che potrebbe anche creare una **frustrazione** tra l'aspettativa dell'investitore "**tipico**" dei prodotti finanziari classici e la natura dell'investimento "**alternativo**" in opere d'arte.

In considerazione del profilo dell'investitore, numerosi fondi che acquistano opere cinesi sono in realtà costituiti all'estero e regolamentati da autorità straniere, in particolare in paradisi fiscali, come l'ormai chiuso **Art Trading Fund**, il primo hedge fund di opere d'arte, sottoposto alle regole della **Guernsey Financial Services Commission** ([www.gfsc.gg/](http://www.gfsc.gg/)), o del fondo **Hua Hong**, costituito a **Shanghai**.

La **scarsa disciplina** della materia comporta altresì una **scarsa disponibilità** di **informazioni** sulle **performance** dei fondi stessi, così come sulle opere acquistate e vendute, con tutti i rischi che ciò comporta, a cominciare dal fatto che le **case d'asta cinesi** fino a pochi anni fa non erano responsabili in caso di offerta di opere contraffatte.

Nel 2011, diciotto **società fiduciarie cinesi** hanno creato quarantacinque prodotti finanziari relativi a investimenti in arte; molti di questi rappresentano una

forma di prestito (*loan*): le società che hanno ottenuto prestiti dalle banche investono in arte. L'arte rappresenta una forma di **garanzia del prestito bancario** (*collateral*); quest'ultima forma di garanzia, a sua volta, può essere facilmente collocata sul mercato come prodotto finanziario in cambio di **liquidità**. L'autorità regolatoria in Cina, la **China Banking Regulatory Commission**, non ha tuttavia prestato molta attenzione ai prodotti finanziari in arte emessi da questi *trusts*, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Alcuni hanno osservato come queste forme possano rappresentare un pericolo per il mercato, trasformandosi in una vera e propria bolla speculativa.

Esistono inoltre vere e proprie **borse**, anch'esse tuttora poco regolamentate, nonostante gli annunci dei primi mesi del 2012, dove, come nelle più tradizionali borse finanziarie, si possono acquistare "**quote**" (*shares*) di opere d'arte. Si tratta di borse costituite in una dozzina di città cinesi: la principale è la **Tianjin Cultural Artwork Exchange (TCAE)**, costretta a interrompere la propria attività nel 2011 in considerazione della nuova normativa introdotta dal Consiglio di Stato. La nuova normativa impone infatti a tutte le società che operano nel settore dell' "*art stock industry*" di conformarsi alle nuove norme o di cessare immediatamente la propria attività.

L'Occidente guarda con curiosità e interesse ai mercati emergenti asiatici: vi sono investitori europei che acquistano arte in Cina e che hanno costituito fondi di opere d'arte unicamente dedicati alla produzione di artisti cinesi. E' il caso del **Fine Art Fund Group (FAFG)**, una delle principali società di gestione operanti nel settore dell'arte, fondata nel 2001 da Philip Hoffman, già direttore finanziario di Christie's. FAFG, che ha sede a Londra, gestisce differenti fondi, tra cui anche il **Chinese Fine Art Fund** (target iniziale: US\$10 milioni), per il quale però parrebbe aver esaurito, negli ultimi anni, acquisti di opere d'arte.

Fonte: *Art funds paint beautiful profits*, *Shanghai Daily, Cultural China*, <http://news.cultural-china.com/20110824084137.html>; *Chinese art funds on a risky road to maturity*, by Katie Hunt. *Market, Issue 237, July-August 2012*, in *The Art Newspaper*, <http://www.theartnewspaper.com/articles/Chinese+art+funds+on+a+risky+road+to+maturity/26863>; *Qi Baishi: great art matures slowly*, in *Cultural China*, in <http://arts.cultural-china.com/en/77Arts11674.html>

## News dal mondo del diritto...

### IL COPYRIGHT OFFICE U.S. PROMUOVE IL “DROIT DE SUITE”

Negli Stati Uniti, come noto, la legge federale (U.S. Copyright Act) non riconosce a favore degli artisti il “*droit de suite*”, come invece avviene nelle singole legislazioni dei Paesi membri dell’Unione Europea. L’unico stato degli Stati Uniti che riconosce il diritto di seguito è la **California** all’interno del **Resale Royalty Act** (California Civil Code Section 986). Il Resale Royalty Act è stato tacciato di incostituzionalità nell’ambito del contenzioso “**Estate of Graham v. Sotheby’s Inc.**” (2012 U.S. Dist. LEXIS 77262 - C.D. Cal. May 17, 2012). Oggi, il **Copyright Office U.S.** ha chiesto al **Congresso degli Stati Uniti** di esaminare come l’attuale sistema del *copyright* sostenga o ostacoli gli artisti delle opere d’arte visive. Il Copyright Office intende stabilire in quale misura il sistema costituisca un vantaggio o uno svantaggio per gli artisti visivi e quale **impatto** possa avere il **riconoscimento di un resale royalty right a livello federale** rispetto al **settore dell’arte contemporanea**, mettendo in luce i **differenti tipi di transazioni per segmento di mercato** (primario/secondario). In tal senso, il Copyright Office ha lanciato il 19 settembre scorso una consultazione pubblica i cui esiti saranno pubblicati il prossimo 5 dicembre (in Federal Register /Vol. 77, No. 182 / Wednesday, September 19, 2012 /Notices).

Fonte: U.S. Copyright Office, <http://www.copyright.gov/docs/resaleroyalty/>

### LARRY GAGOSIAN ABBANDONA LA CAUSA CONTRO RONALD PERELMAN

Nella newsletter ART&LAW del mese di ottobre 2012 abbiamo parlato del caso giudiziario che ha visto coinvolti il gallerista newyorkese **Larry Gagosian** e il collezionista **Ronald Perelman**. Vi sono ulteriori sviluppi della vicenda: Larry Gagosian ha deciso di abbandonare la causa contro il plurimiliardario ed ex amico, Perelman, relativamente al mancato pagamento di diverse opere d’arte consegnate dal gallerista al collezionista americano. Ma la storia non è finita qui, dal momento che pende ancora il giudizio promosso dal collezionista contro Gagosian relativamente all’opera d’arte “**Popeye**”. Secondo

Perelman, Gagosian avrebbe indotto il collezionista ad acquistare l’opera d’arte di **Jeff Koons** per \$4 milioni tacendo l’accordo tra Koons e Gagosian in base al quale l’artista avrebbe ricevuto una ingente percentuale sul prezzo di (ri)vendita dell’opera qualora la galleria Gagosian l’avesse riacquistata e rivenduta per più di \$4 milioni, così danneggiando il collezionista.

Fonte: *Gagosian Withdraws Suit Against Ronald Perelman*, by Patricia Cohen, *The New York Times*, 19 October, 2012, <http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/10/19/gagosian-withdraws-suit-against-ronald-perelman/>

### FURTI DI OPERE D’ARTE AL KUNSTHAL MUSEUM A ROTTERDAM

Il 16 ottobre scorso si è consumato un **furto** di sette dipinti di importanti artisti, come **Picasso, Monet, Gauguin, Matisse e Lucian Freud**, presso il **Kunsthal Museum di Rotterdam** nei Paesi Bassi. Le opere fanno parte di una collezione di Willem Cordia, scomparso nel 2011, e successivamente esposti al Kunsthal Museum, che non possiede una propria collezione permanente. Il furto ha sollevato numerosi interrogativi sulle misure di sicurezza adottate dai musei europei, dal momento che solo due anni fa cinque importanti dipinti sono stati rubati al Musée d’Art Moderne di Parigi, incluso un Picasso e un Matisse, per un valore complessivo di circa US\$130 milioni.

Fonte: <http://www.itsartlaw.com/2012/10/art-theft-in-netherlands-raises.html>

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: [eventi@negri-clementi.it](mailto:eventi@negri-clementi.it). Se, in futuro, non desiderate più ricevere la nostra newsletter, fate clic qui.

©Negri-Clementi Studio Legale Associato, 2012. Tutti i diritti riservati.

## ...e dal mondo dell'arte

### PROSSIMO APPUNTAMENTO A TORINO CON **ARTISSIMA**

Nel corso degli anni **Artissima** (<http://www.artissima.it/frontend/cosa-e-artissima/>) si è accreditata a livello internazionale come un osservatorio sulla migliore **ricerca nel campo delle arti visive** e un evento culturale imperdibile per addetti ai lavori, appassionati d'arte e per la stampa, attirando circa 50.000 visitatori e 1.300 giornalisti nel 2011.

La fiera è suddivisa in quattro importanti sezioni: **Main Section**, che ospita le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale; **New Entries**, dedicata alle gallerie giovani più interessanti; **Present Future**, sezione ad invito caratterizzata da stand monografici di artisti emergenti a livello internazionale; e **Back to the Future**, mostre personali di artisti attivi tra gli anni '60 e '70 selezionati da un team di prestigiosi direttori di museo e curatori.

Nel 2012 (dal 9 all'11 novembre), Artissima presenterà una selezione delle gallerie più note e cutting-edge della scena mondiale e uno stimolante calendario di iniziative collaterali in collaborazione con le principali istituzioni dedicate all'arte contemporanea in città. Per il terzo anno la fiera si svolgerà nella **sede spettacolare dell'Oval**, un padiglione dall'originale taglio architettonico realizzato in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006 che si è rivelato il contenitore ideale per ospitare un appuntamento di riferimento per l'**arte contemporanea internazionale** quale Artissima. Tra gli **espositori del mercato primario** ricordiamo, tra gli altri, Cardi Black Box (Milano), Monica De Cardenas (Milano/Zuoz), Continua (San Gimignano, Beijing, Le Moulin), Raffaella Cortese (Milano), Tiziana Di Caro (Salerno), Francesca Minini (Milano), Franco Noero (Torino) Francesco Pantaleone (Palermo), Lia Rumma (Milano), Suzy Shammah (Milano). Nella **Main Section**, **Monica De Cardenas** espone Curtis Mann (in foto).



1. Curtis Mann, *Object A (1st View, Greyscale)*, Chemically altered chromogenic development prints, cm 227x174 framed, (2012), courtesy of Galleria Monica De Cardenas



## ...e dal mondo dell'arte

### FIAC AL GRAND PALAIS DI PARIGI

Si è tenuta dal 24 al 27 ottobre scorso a **Parigi, FIAC** (<http://www.fiac.com/>) il consueto **appuntamento fieristico** nella bellissima cornice del **Grand Palais**, una delle più suggestive *location* per una delle maggiori fiere d'**arte contemporanea** di **respiro internazionale** che ha visto il coinvolgimento di 25 Paesi con propri espositori tra le più importanti gallerie d'arte del mondo. Per l'Italia hanno partecipato importanti gallerie d'arte contemporanea come Alfonso Artiaco, Continua, Raffaella Cortese, Massimo De Carlo, Tiziana Di Caro, kaufmann repetto, Francesca Minini e Massimo Minini, Monitor, Franco Noero, Tucci Russo, T293 e Tornabuoni Arte. Al FIAC, la galleria **kaufmann repetto** ha presentato l'installazione **Subway painting with chair** (cm 190 x 167 x 116), in tecnica mista, di **Lily van der Stokker**, artista olandese (1954), che vive e lavora tra Amsterdam e New York (in foto).



2. Lily van der Stokker, *Subway painting with chair*, (2012), courtesy of the artist and galleria kaufmann repetto, Milano

## L'ARTE, IL DIRITTO E IL MERCATO

Come precedentemente anticipato, abbiamo il piacere di annunciare l'imminente uscita di **L'arte, il diritto e il mercato**, primo volume dell'Opera **Il Diritto dell'Arte**, curata da Negri-Clementi Studio Legale Associato e pubblicata con Skira Editore. Desideriamo ringraziare gli studiosi, i professionisti e i collaboratori tutti per i loro preziosi contributi e augurarVi una buona lettura.